

Giurisdizione in materia di acque pubbliche

02 dic

2 dicembre 2016

Il T.A.R. ricorda il riparto di giurisdizione tra il Giudice Amministrativo ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Nella sentenza del T.A.R. Milano n. 2141/2016 si legge: "Al riguardo, occorre tenere presente che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 143, primo comma, lett. A) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'amministrazione in materia di acque pubbliche "sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza" (così, *ex multis*, Cass. civ., SS. UU., 9 novembre 2011, n. 23300; cfr. anche Id., 24 aprile 2007, n. 9844; Id., 6 luglio 2005, n. 14195; Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7276; Id., Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; Id., Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701; Id., Sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442).

Ai fini del riparto di giurisdizione, il discrimine è dato quindi dall'incidenza diretta o meno del provvedimento amministrativo sul governo delle acque pubbliche, secondo quanto concordemente affermato dalla Corte regolatrice e dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cass. civ., SS. UU., 9 novembre 2011, n. 23300; Cons. Stato, Sez. VI, 31

maggio 2012, n. 3279; Id., Sez. V, 2 agosto 2011, n. 4557). In particolare, si è affermato che "rientrano nella giurisdizione del T.S.A.P. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche —inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo —e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quelle acque" (così Cons. Stato, n. 4557 del 2011, cit.).

Seguendo tale impostazione, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione —condivisa dal Collegio —che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non in quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche, le controversie relative ai provvedimenti di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, in quanto relative ad atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti volti ad incidere sul regime delle acque pubbliche, ovvero aventi un'incidenza indiretta su tale regime (TAR Lazio, Latina, 29 luglio 2013, n. 676; TAR Toscana, Sez. II, 22 aprile 2013, n. 658)".

[sentenza-tar-Milano-2141-del-2016](#)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2014, proposto da: Andrea Guerra e Simona Lorenzon, in proprio e quale Presidente dell'Associazione "La Sorgente Trasparente", rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Palese C.F. PLSGST65M18L736L, Pier Vettor Grimani C.F. GRMPVT48H16L736I e Valeria Fontana C.F. FNTVVRG67D45F205O, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, Piazza Sant'Angelo, 1;

contro

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;

nei confronti di

Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella C.F. BRLLRT41C30L407L e Luca Guffanti C.F. GFFLCU69T27Z353O, con domicilio

eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Amedei, 8; Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gaz C.F. GZANRC64S08D530E, Stefano Canal C.F. CNLSFN67A09G224C, Alberto Gaz C.F. GZALRT75R24D530K e Maria Sala C.F. SLAMRA55D55F205G, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Hoepli, 3;

per l'annullamento

- *in parte qua* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 506/2013/R/IDR del 7 novembre 2013, recante “*Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-Finanziario proposto dal Consiglio di Bacino «Dolomiti Bellunesi»*”, nella parte in cui prevede un aumento della tariffa pari al 16,4% a titolo di recupero delle diseconomie gestionali venutesi a creare negli esercizi finanziari a decorrere dal 2004 e fino al 2012 pari ad euro 29.932.460,00;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, relativa alla “*Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013*”, se ed in quanto interpretata nel senso di consentire il recupero delle pregresse diseconomie di gestione;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, relativa alla “*Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento*”, se ed in quanto interpretata nel senso di consentire il recupero di pregresse diseconomie di gestione;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 6 del 16 giugno 2011 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Alto Veneto” nella parte in cui riconosce al gestore del servizio idrico integrato mancati ricavi tariffari per il triennio 2004-2006 e 2007-2009 pari ad euro 20.080.413,00;

- della deliberazione n. 3 del 19 aprile 2012 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" di approvazione del Piano d'Ambito, nella parte in cui sono state previste le modalità di realizzo del credito per adeguamento tariffario per il periodo 2004-2009;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 n. 63649, se ed in quanto interpretato nel senso di consentire il recupero di pregresse diseconomie di gestione;
- di ogni atto presupposto, conseguente, connesso o derivato, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, del Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" e di Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto principalmente la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 506/2013/R/IDR del 7 novembre 2013, recante "*Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-Finanziario proposto dal Consiglio di Bacino «Dolomiti Bellunesi»*".

La predetta deliberazione è stata impugnata dal signor Andrea Guerra, gestore dell'Enoteca Hostaria da Ciccio sita in Belluno, nella sua qualità di utente del servizio idrico cui si riferisce la tariffa approvata dall'Autorità, nonché dalla signora Simona

Lorenzon, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Associazione "La Sorgente Trasparente", costituita allo scopo di tutelare il diritto degli utenti del servizio idrico al pagamento di una tariffa equa.

2. I ricorrenti allegano che il 17 febbraio 2014 il sig. Andrea Guerra ha ricevuto da Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito anche: Bim), gestore del servizio idrico integrato, la bolletta relativa al terzo quadrimestre del 2013, dalla quale emergeva un notevole aumento della tariffa rispetto alle bollette precedenti.

Dalle avvertenze in calce alla bolletta, il sig. Guerra apprendeva che *"il 7 novembre 2013 l'AEEG, con delibera n. 506/2013/R/IDR, ha approvato le nuove tariffe di fornitura per l'anno 2013 determinando un aumento, rispetto al 2012, del 29,4%, composto da o incremento determinato dal nuovo Metodo Tariffario Transitorio finalizzato a garantire la copertura integrale dei costi di gestione;*

o addizionale specifica per l'Ambito 'Alto Veneto' destinata al recupero integrale dei costi sostenuti dal gestore per gli investimenti e servizi già effettuati in assenza di adeguata tariffa."

Da ciò la proposizione dell'odierno gravame, con il quale si contesta la legittimità dell'aumento tariffario disposto dall'Autorità.

3. I ricorrenti espongono nel ricorso che, in attuazione della legge n. 36 del 1994, la Regione Veneto ha provveduto, con la legge regionale n. 5 del 1998, all'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO).

E' stato quindi individuato, tra gli altri, l'ATO "Alto Veneto", in relazione al quale è stata costituita l'AATO "Alto Veneto". Quest'ultima ha affidato il servizio idrico integrato a una società *in house*, denominata Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a., partecipata al cento per cento dai Comuni facenti parte dell'ATO.

Allegano i ricorrenti che l'AATO ha determinato la tariffa idrica basandosi su una stima del consumo di acqua che si sarebbe rilevata errata sin dai primi anni di gestione unificata del servizio idrico. La tariffa, in particolare, non consentiva di

coprire i costi di gestione del servizio. Tuttavia, non si sarebbe mai provveduto a disporre l'adeguamento ai maggiori costi riscontrati; ciò che avrebbe determinato, tra il 2004 e il 2012, minori ricavi per il gestore per un totale di 29.922.460,00 euro. Con legge regionale n. 17 del 24 aprile 2012 l'AATO è stata poi sostituita dal Consiglio di Bacino, che però non ha più il potere di approvare la tariffa, demandato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizi idrici; funzioni in precedenza attribuite – in base all'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – a una apposita agenzia mai divenuta operativa).

Il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" ha quindi elaborato la nuova tariffa del servizio idrico, in ossequio ai criteri stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità 585/2012/R/IDR, recante il metodo tariffario transitorio (MTT).

La nuova tariffa è stata approvata dall'Autorità con l'impugnata deliberazione 506/2013/R/IDR.

I ricorrenti affermano che da tale approvazione è derivato, a carico degli utenti, un rincaro delle bollette nella misura del 29,4%; incremento determinato in parte (13%) dalla copertura integrale dei costi di gestione, in applicazione del metodo tariffario transitorio, e in parte (16,4%) dal recupero delle diseconomie createsi nel periodo 2004-2012.

4. La deliberazione con la quale l'Autorità ha approvato la tariffa proposta dal Consiglio di Bacino "Alto Veneto" sarebbe illegittima, a giudizio dei ricorrenti, nella parte in cui consente l'aumento della tariffa nella misura del 16,4% a titolo di recupero di tali pregresse diseconomie di gestione, pari a 29.932.460,00 euro.

4.1 I ricorrenti evidenziano che il principio dell'integrale copertura dei costi (*full cost recovery*) non potrebbe essere legittimamente invocato a sostegno della copertura *ex post* di diseconomie venutesi a creare negli anni pregressi per fatto del gestore e dell'AATO, responsabili di non aver precedentemente adeguato la tariffa ai maggiori costi del servizio riscontrati. Si tratterebbe, infatti, di un'applicazione distorta del principio stesso, il quale sarebbe diretto a incentivare un utilizzo più efficiente e meno inquinante della risorsa idrica, e non invece a risolvere problematiche economico-finanziarie del gestore.

In questo senso, il recupero di costi pregressi si porrebbe, anzi, in diretto contrasto con il principio del *full cost recovery*, che è di matrice europea, con conseguente prospettazione della questione, da sottoporre eventualmente in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, della compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa italiana, nella parte in cui consente il recupero in tariffa di diseconomie pregresse.

4.2 Sotto altro profilo, i ricorrenti evidenziano che l'Autorità avrebbe disatteso le finalità cui è chiamata ad attenersi nella regolazione del servizio idrico, in base alle previsioni del d.P.C.M. 20 luglio 2012; finalità che impongono di pervenire a un sistema tariffario equo, certo, trasparente e non discriminatorio, tutelando i diritti e gli interessi degli utenti. In particolare, la determinazione tariffaria approvata dall'Autorità avrebbe consentito al gestore di ottenere il pagamento di corrispettivi per il servizio idrico integrato ormai in buona parte prescritti. Inoltre, l'adempimento di tali partite pregresse verrebbe imposto a utenti diversi da quelli che, a suo tempo, le hanno generate, fruendo del servizio.

5. Si sono costituiti in giudizio l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" e Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a.

6. In occasione della camera di consiglio del 22 maggio 2014, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.

7. All'udienza pubblica dell'11 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il Collegio deve prendere in considerazione prioritariamente le numerose e articolate eccezioni in rito sollevate sia dall'Avvocatura dello Stato, che dalle difese del Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" e di Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a..

9. Va anzitutto respinta l'eccezione di Bim, secondo la quale sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, allegato in particolare con riferimento ai provvedimenti dell'ATO "Alto Veneto", i quali rientrerebbero nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. a) del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

9.1 Rileva al riguardo il Collegio che tali deliberazioni sono state impugnate nella parte in cui si riferiscono al recupero, mediante incremento della tariffa del servizio idrico integrato, di diseconomie della gestione del servizio idrico integrato.

Al riguardo, occorre tenere presente che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 143, primo comma, lett. a) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'amministrazione in materia di acque pubbliche *"sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta*

incidenza” (così, *ex multis*, Cass. civ., SS. UU., 9 novembre 2011, n. 23300; cfr. anche Id., 24 aprile 2007, n. 9844; Id., 6 luglio 2005, n. 14195; Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7276; Id., Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; Id., Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701; Id., Sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442).

Ai fini del riparto di giurisdizione, il discrimine è dato quindi dall’incidenza diretta o meno del provvedimento amministrativo sul governo delle acque pubbliche, secondo quanto concordemente affermato dalla Corte regolatrice e dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cass. civ., SS. UU., 9 novembre 2011, n. 23300; Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3279; Id., Sez. V, 2 agosto 2011, n. 4557). In particolare, si è affermato che *“rientrano nella giurisdizione del T.S.A.P. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche - inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo - e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quelle acque”* (così Cons. Stato, n. 4557 del 2011, cit.).

Seguendo tale impostazione, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione – condivisa dal Collegio – che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non in quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche, le controversie relative ai provvedimenti di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, in quanto relative ad atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti volti ad incidere sul regime delle acque pubbliche, ovvero aventi un’incidenza indiretta su tale regime (TAR Lazio, Latina, 29 luglio 2013, n. 676; TAR Toscana, Sez. II, 22 aprile 2013, n. 658).

10. Una volta ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione alle determinazioni dell’AATO “Alto Veneto”, il Collegio deve rilevare che non è contestata la competenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, a conoscere dei predetti provvedimenti.

Tale competenza in effetti sussiste poiché le deliberazioni dell'AATO "Alto Veneto" sono state impugnate nel presente giudizio soltanto "*per quanto occorrer possa*", quali provvedimenti antecedenti e presupposti rispetto alla deliberazione dell'Autorità n. 506/2013/R/IDR del 7 novembre 2013, quest'ultima rientrante nella competenza funzionale inderogabile di questo Tribunale amministrativo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 cod. proc. amm.

Secondo i principi, invero, la competenza funzionale ha forza attrattiva (v. Ad. Plen., ord. 25 giugno 2012, n. 35; Ad. Plen., ord. 4 febbraio 2013, n. 4), tale da determinare la devoluzione a questo Tribunale Amministrativo dell'intera controversia, anche laddove il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, in relazione al quale sussiste la competenza funzionale, si ponga a valle rispetto a un provvedimento presupposto di altra amministrazione, parimenti impugnato nel giudizio (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 giugno 2016, n. 1279; Id., 18 luglio 2016, n. 1436; TAR Lazio, Sez. III ter, ord. 28 febbraio 2014, n. 2363).

11. Posta la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale amministrativo, occorre vagliare l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, allegata dalla difesa dell'Autorità e da quelle del Consiglio di Bacino e di Bim.

11.1 L'eccezione è fondata.

11.2 Occorre anzitutto richiamare il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale le deliberazioni dell'Autorità si reputano conosciute a seguito della pubblicazione sul sito di questa, trattandosi di pubblicazione disposta "*per legge o in base alla legge*", ai sensi dell'articolo 41, comma 2, cod. proc. amm. (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 7 maggio 2015, n. 1124).

La pubblicità legale delle delibere dell'Autorità è disciplinata infatti dall'articolo 6, comma 4, del "*Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*", approvato con la delibera GOP 57/08 in data 11 dicembre 2008, come modificato dalla delibera 8 gennaio 2010, GOP 2/10, in base al quale "*La pubblicità legale delle deliberazioni di*

carattere normativo ed a contenuto generale è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/09.”.

11.3 Nel caso oggetto del presente giudizio, l'impugnata deliberazione 506/2013/R/IDR è stata pubblicata sul sito dell'Autorità il 14 novembre 2013, mentre il ricorso è stato portato alla notifica soltanto il 18 aprile 2014 e, quindi, ben oltre il termine prescritto di sessanta giorni.

11.4 I ricorrenti allegano di aver avuto notizia della deliberazione soltanto a seguito del ricevimento della prima bolletta, che sarebbe avvenuto il 17 febbraio 2014, e sostengono, su questa base, la tempestività del ricorso.

Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che gli stessi ricorrenti non mettono in discussione la circostanza – pacifica, ad avviso del Collegio – che la bolletta del servizio idrico non costituisce, di per sé, un atto lesivo, trattandosi della mera, pedissequa applicazione, da parte del gestore, della tariffa approvata dall'Autorità. Solo a tale atto di approvazione va fatta, quindi, risalire la lesione delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti.

Conseguentemente, la conoscenza o conoscibilità giuridica della deliberazione dell'Autorità è l'unico dato rilevante al fine di vagliare la tempestività del ricorso.

11.5 Ciò posto, anche a voler prendere in considerazione – per ipotesi – la questione giuridica attinente alla possibilità che, per taluni soggetti, la conoscenza delle deliberazioni dell'Autorità non debba essere fatta risalire, ai fini del computo del termine per impugnare, alla data di pubblicazione sul sito, bensì al ricevimento della bolletta recante gli estremi del provvedimento, dovrebbe in ogni caso escludersi che una tale questione possa porsi con riferimento alla posizione dell'Associazione “La Sorgente Trasparente”.

Si tratta, infatti, di un soggetto giuridico dichiaratamente costituito allo scopo di tutelare l'interesse collettivo degli utenti, nei confronti del quale non può assumere alcuna rilevanza la data di ricevimento della bolletta da parte di un particolare cliente

finale del servizio idrico. E, d'altra parte, che le formazioni dirette alla tutela di interessi collettivi o diffusi abbiano l'onere di impugnare i provvedimenti dell'Autorità entro il termine decorrente dalla pubblicazione costituisce un approdo cui la giurisprudenza della Sezione è già pervenuta in termini espliciti (v. la sentenza n. 1221 del 17 giugno 2016) e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.

11.6 Peraltro, in relazione al presente giudizio, la questione dell'eventuale rilevanza della data di ricevimento della bolletta, in luogo di quella di pubblicazione della deliberazione impugnata, non si pone neppure nei confronti dei ricorrenti persone fisiche, ossia il sig. Guerra (che allega di essere cliente finale del servizio) e la signora Lorenzon (che dichiara di agire anche in nome proprio, e non solo in nome dell'Associazione da lei presieduta).

La difesa della società Bim ha, infatti, depositato agli atti del giudizio copia degli articoli apparsi nelle date del 14 e 15 febbraio 2014 sul "Corriere delle Alpi", ove sono riportate alcune dichiarazioni rese dai ricorrenti. Dal tenore di tali articoli – che non risulta essere stato smentito dagli interessati – emerge che i signori Guerra e Lorenzon erano ben a conoscenza degli elementi essenziali e del contenuto lesivo del provvedimento impugnato, almeno dal 14 febbraio 2014, ossia anteriormente alla data di ricevimento della bolletta del 17 febbraio.

Ne deriva che – a prescindere da qualunque eventuale approfondimento sulla rilevanza della pubblicazione delle deliberazioni dell'Autorità nei confronti di singoli clienti finali del servizio idrico – il presente ricorso è comunque irrimediabilmente tardivo, in quanto presentato alla notifica oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione impugnata risulta essere stata effettivamente conosciuta dai ricorrenti nella sua portata lesiva.

12. Deve infine aggiungersi, per completezza, che il gravame è altresì in parte inammissibile e in parte irricevibile sotto altro profilo.

12.1 I ricorrenti, infatti, censurano il provvedimento dell'Autorità nella parte in cui avrebbe legittimato l'incremento della tariffa idrica nella misura del 16,4%, a titolo di recupero delle diseconomie generate in precedenti esercizi.

Tuttavia, come ben evidenziato dalla difesa erariale, dalla lettura della deliberazione risulta che l'Autorità abbia approvato valori del moltiplicatore tariffario pari a soltanto a 1,065 per il 2012 e a 1,134 per il 2013. Gli aumenti oggetto del provvedimento impugnato corrispondono, quindi, esclusivamente all'incremento tariffario riconducibile all'applicazione del metodo tariffario transitorio, di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR; incremento non contestato dai ricorrenti.

Non sono stati, invece, oggetto di approvazione da parte dell'Autorità gli aumenti tariffari dovuti al recupero delle partite pregresse, che costituiscono il bersaglio delle censure articolate nel ricorso.

D'altro canto, che la portata della deliberazione 506/2013/R/IDR sia limitata solo all'approvazione della tariffa determinata in base al MTT, e non anche alle addizionali, già precedentemente deliberate dall'allora AATO, risulta chiaramente anche dalle premesse del provvedimento.

L'Autorità ha infatti dato atto della circostanza che il comma 34.1 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR prevede la possibilità, per gli enti d'ambito, di inserire il valore corrispondente al saldo conguagli e penalizzazioni, se approvati dall'ente competente entro il mese di aprile 2012, nella componente tariffaria COaltri a copertura degli altri costi operativi. Tuttavia – secondo quanto risulta sempre dal provvedimento impugnato – *“il Consiglio di Bairro Ddoniti Belunesi”, nell'ambito della propria predisposizione tariffaria, ha proposto, per ragioni di trasparenza nei confronti dell'utenza, di scorporare e trattare separatamente il tema dei conguagli pregressi rispetto alla componente di costo cui al citato comma 34.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, non avvalendosi della facoltà ivi prevista*” (v. secondo “Considerato” a p. 6 della deliberazione impugnata).

In altri termini, l'ente d'ambito non si è avvalso della facoltà di includere in tariffa le partite pregresse, e non ha quindi richiesto, sul punto, alcuna approvazione da parte dell'Autorità.

Alla stregua di tali premesse, l'Autorità non ha quindi approvato il recupero di tali partite, il quale è operante in virtù:

- delle deliberazioni dell'ente d'ambito di approvazione dei conguagli (tra le quali la deliberazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" n. 6 del 16 giugno 2011, che ha riconosciuto al gestore del servizio idrico integrato mancati ricavi tariffari per il triennio 2004-2006 e 2007-2009 pari ad euro 20.080.413,00 e la successiva deliberazione n. 3 del 19 aprile 2012 di approvazione del Piano d'Ambito, recante le modalità di realizzo del credito per adeguamento tariffario per il periodo 2004-2009);

- della deliberazione dell'Autorità 585/2012/R/IDR, che – come detto – ha consentito di applicare i conguagli, ove approvati dagli enti d'ambito entro il mese di aprile 2012.

12.2 Come anticipato, da tali considerazioni derivano ulteriori profili di inammissibilità e di irricevibilità del presente ricorso.

Di inammissibilità, nei confronti della deliberazione 506/2013/R/IDR, in quanto provvedimento dal quale non discende la lesione lamentata dai ricorrenti.

Di irricevibilità, poiché le deliberazioni dell'AATO n. 6 del 2011 e n. 3 del 2012 e la deliberazione dell'Autorità 585/2012/R/IDR sono state impugnate soltanto con il presente giudizio, e quindi tardivamente.

13. In definitiva, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato irricevibile.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge nei confronti di ciascuna delle controparti costituite, per un totale di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Mario Mosconi

IL SEGRETARIO